

3 Termoregolazione e contabilizzazione del calore

La Legge Regionale n. 20 del 8 luglio 2015 ha differito al 31.12.2016 la scadenza entro cui deve essere assolto l'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore in tutti gli impianti a servizio di più unità immobiliari, salvo nei casi in cui sia stata attestata l'impossibilità secondo quanto previsto dal punto 10 della Delibera della Giunta Regionale n. X/3965 del 31 luglio 2015. Il mancato rispetto del suddetto obbligo, laddove esistente, costituisce mancata conformità alle prescrizioni normative e comporta la decadenza dal ruolo di Terzo Responsabile come riportato al punto 11 comma 5 della medesima Delibera.

A seguito della installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e/o di termoregolazione è richiesto l'adeguamento del libretto di impianto, di cui all'*Allegato 2*, in particolare delle *Schede 5 e 6*. Tale operazione deve essere effettuata a cura del responsabile dell'impianto, se questi corrisponde al Terzo Responsabile o all'Amministratore di Condominio e a cura dell'installatore dell'impianto o del sistema di termoregolazione e contabilizzazione negli altri casi. Nel caso sia attestata l'impossibilità tecnica dell'intervento o l'inefficienza dell'installazione rispetto ai risparmi energetici potenziali, le schede di cui sopra devono riportare sinteticamente le motivazioni di impossibilità/inefficienza ed i riferimenti del tecnico abilitato che le ha sottoscritte. La relativa relazione tecnica dettagliata deve essere allegata al libretto di impianto. Nel caso di rifiuto all'installazione da parte di singoli utenti dell'impianto, occorre indicare nelle note della *Scheda 5* del libretto di impianto le unità immobiliari in cui è stata impedita l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Poiché la comunicazione di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione avviene tramite l'aggiornamento a CURIT del libretto di impianto, l'*Allegato 4* del D.D.U.O. n. 5027 del 11.6.2014 è abrogato.

La valutazione di inefficienza sotto il profilo dei costi per l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere basata sul valore di risparmi attesi, attualizzati al momento dell'installazione, con un rientro semplice dell'investimento in 8 anni. Nel computo degli interventi da considerare per la valutazione dei costi rientrano solo quelli diretti e necessari per l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione; sono esclusi gli interventi che dovrebbero essere comunque realizzati, anche se non nell'immediato, per garantire l'efficienza dell'impianto termico (es. defangatore, addolcitore).

L'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere eseguita in conformità alle norme di buona tecnica, da imprese in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08. Tale installazione, se effettuata senza modificare o sostituire componenti del sistema di distribuzione, ma intervenendo solo sui terminali scaldanti con l'installazione di detentori idonei e ripartitori, può avvenire anche senza la preventiva predisposizione del progetto ex art. 5 del DM 37/2008.

Il tecnico che ha effettuato l'installazione deve consegnare al responsabile dell'impianto una relazione descrittiva del sistema di termoregolazione e contabilizzazione installato e le modalità di utilizzo del sistema per i singoli utenti.

Gli edifici costituiti da un'unica o da più unità immobiliari, gestiti ed utilizzati da un unico soggetto, a qualsiasi titolo, serviti da un unico impianto centralizzato, sono esentati dagli obblighi di contabilizzazione del calore. Tale esenzione resta in essere finché sussiste lo stato di fatto e di diritto sopra specificato.

La lettura dei contabilizzatori può essere affidata ad un soggetto terzo ma la responsabilità della corretta gestione del sistema di contabilizzazione rimane in capo al responsabile dell'impianto.

Il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire agli utenti-un prospetto previsionale di tutte le spese, comprensivo dei costi per la lettura dei contabilizzatori ed un prospetto consuntivo. I consuntivi delle spese approvati devono essere conservati per almeno cinque anni. Inoltre il responsabile è tenuto ad attivarsi per verificare casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell'impianto, o eventualmente il terzo incaricato, di tutte le modifiche interne alla propria proprietà che coinvolgono l'impianto di distribuzione del calore, come ad esempio la sostituzione di singoli caloriferi o lo spostamento degli stessi.

La definizione di "termoregolazione" di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. X/3965 del 31 luglio 2015, punto 4 comma 1 lettera rrr. è da intendersi riferita al sistema di regolazione climatica che interviene direttamente sul generatore. Nei casi di impianti centralizzati dotati di regolazione autonoma per singola unità abitativa o singoli ambienti la regolazione può avvenire su più di due livelli nell'arco delle 24 ore.

L'installazione dei soli sistemi di termoregolazione autonoma e relativa contabilizzazione, senza il coinvolgimento del sistema di generazione, non comporta l'aggiornamento dell'APE, Attestato di Prestazione Energetica, dell'edificio o delle unità immobiliari a cui è riferito.

Infrastrutture Lombarde S.p.A. è tenuta a pubblicare sul portale web, in apposita sezione, esempi di impianti realizzati ed adeguati, nonché le informazioni esemplificative di interventi realizzati, a vantaggio sia degli operatori che degli utenti finali.

Infrastrutture Lombarde S.p.A., per conto della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, coordina un Tavolo Tecnico che monitora l'applicazione sul territorio delle disposizioni di legge connesse al rispetto degli obblighi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, al quale partecipano le Associazioni degli operatori del settore e le Associazioni di tutela dei consumatori, anche attraverso l'adozione di documentazione, sia tecnica che divulgativa, per agevolare l'applicazione di tale provvedimento.

4 Conduzione degli impianti termici

Il patentino per la conduzione degli impianti termici è obbligatorio per impianti termici costituiti da uno o più focolari, la cui potenza nominale al focolare complessiva sia superiore a 232 kW.

Al fine di costituire un elenco unico regionale completo dei soggetti abilitati alla conduzione di impianti termici in CURIT, le Province sono tenute a predisporre tale elenco secondo le modalità indicate da Infrastrutture Lombarde S.p.A attraverso il portale web, a cui successivamente l'elenco deve essere inviato. Le informazioni relative ai soggetti che costituiscono l'elenco sono indicate di seguito:

- Provincia che ha emesso il patentino
- Numero di Patentino
- Cognome
- Nome
- Codice Fiscale
- Tipo Toponimo
- Nome Toponimo
- Civico
- CAP
- Città
- Provincia
- Telefono
- Cellulare
- Fax
- E-mail
- Grado Patentino

- Data rilascio patentino
- Stato (Attivo/Sospeso/Revocato)
- Note

Le Province sono tenute ad inviare a Infrastrutture Lombarde S.p.A. una comunicazione relativa ai nuovi corsi per conduttori di impianti termici, come già indicato dal Decreto Dirigenziale n. 1861 del 7 marzo 2012. Al fine di implementare ed aggiornare l'elenco dei soggetti abilitati, alla conclusione del percorso formativo, la Provincia deve trasmettere l'elenco dei soggetti che hanno superato con profitto l'esame conclusivo e richiesto il patentino per la conduzione degli impianti termici.

L'aggiornamento dei dati relativi ai singoli conduttori esposti nell'elenco può avvenire attraverso una comunicazione del diretto interessato alla Provincia competente che ha rilasciato il patentino. Successivamente la Provincia comunica a Infrastrutture Lombarde S.p.A. le informazioni da sottoporre ad aggiornamento. Un interesse, giuridicamente protetto, all'acquisizione di tale dichiarazione può chiederne copia all'Autorità competente. Infrastrutture Lombarde S.p.A. provvederà ad adeguare il sistema informativo CURIT, in modo da consentire la trasmissione e l'acquisizione della suddetta dichiarazione tramite il portale CURIT.